

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(LA PERGOLA)

(V. Stampato Camera n. 2668)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 giugno 1988*

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146,
recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa
prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1988.

**Differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa
prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista della scadenza degli adempimenti imposti per l'attuazione della distillazione obbligatoria del vino, di prevedere un congruo differimento dell'applicazione delle correlative sanzioni amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire cinquantamila

per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1988.

COSSIGA

DE MITA - MANNINO - VASSALLI -
LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI